



COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI ORISTANO

Area Amministrativa

Via Roma n.103 - 09070 Zeddiani - Tel 0783/418000 int.3 - P. IVA/C.F. 00070410956

e mail info@comune.zeddiani.or.it

protocollo@pec.comune.zeddiani.or.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE SPAZIO ADULTI/ANZIANI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/10/2023 – 31/12/2025. CIG. 99130045AF

Il presente disciplinare con i restanti allegati, detta le norme e la procedura relativa all’espletamento della gara, in attuazione della Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. del /06/2023.

ENTE APPALTANTE:

Comune di Zeddiani - Area Amministrativa-

Indirizzo: Via Roma 103

Telefono: 0783/418000- interno34

Profilo di committente: www.comune.zeddiani.or.it

PEC protocollo@pec.comune.zeddiani.or.it

Responsabile del procedimento: Istruttore Direttivo Dott.ssa Eleonora Chiara iddi.

OGGETTO DELL’APPALTO E PROCEDURA DI GARA :

Costituisce oggetto del presente disciplinare la gestione del Servizio Intercomunale “Spazio ADULTI/ANZIANI”, servizio incardinato nell’ambito delle azioni che vengono promosse dai Centri di Aggregazione Sociale presenti nei comuni associati, Narbolia, Tramatzza e Zeddiani, Ente capofila, in favore della fascia della popolazione adulta e anziana per il periodo 01/10/2023- 31/12/2025.

La procedura di gara per l’affidamento del servizio sarà esperita ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

LUOGO DI ESECUZIONE:

Le attività verranno svolte presso i tre Comuni interessati, Narbolia, Tramatzza e Zeddiani.

DURATA APPALTO:

L’appalto per il servizio in oggetto dovrà essere garantito :

- nei COMUNI DI NARBOLIA TRAMATZZA per n. 13 settimane per l’ anno 2023 e n.48 settimane per

l'anno 2024 e anno 2025, per n.5 ore settimanali;

- nel COMUNE DI ZEDDIANI per n. 13 settimane per l'anno 2023 e n. 48 settimane per l'anno 2024 e anno 2025, per n.15 ore settimanali.

Il servizio intercomunale avrà decorrenza dal 01/10/2023 al 31/12/2025 e/o fino al completamento delle ore, secondo l'allegato prospetto riepilogativo-quadro economico All.E1.

IMPORTO A BASE D'ASTA:

€ 79.643,12 più I.V.A. (€ 6.557,66), più I.V.A., per complessivi € 86.200,78, così riassumibili:

Spesa personale: € 64.493,12 + IVA 5% (€3.224,66), per complessivi € 67.717,78. **IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO**

Spese di gestione: € 15.150,00 + IVA 22% (€3.333,00), per complessivi € 18.489,00, che includono: l'assicurazione, il materiale di consumo per l'attività giornaliera, costi per organizzazione attività laboratoriali specifiche, attività di animazione e attività extra, quali gite e gemellaggi. **IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO.**

Modalità di finanziamento: il Servizio è finanziato con fondi del Bilancio dei Comuni di Narbolia, Tramatzia e Zeddiani;

Il canone d'appalto effettivo, quale importo dedotto il ribasso effettuato in sede di gara, sarà corrisposto in rate mensili posticipate, a mezzo di mandato di pagamento entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione di regolare fattura e a seguito della verifica, e attestazione, della regolarità in ordine all'esecuzione del servizio e dell'accertamento della regolarità contributiva, mediante acquisizione del relativo D.U.R.C..

Le liquidazioni saranno, altresì, eseguite nel rispetto dell'art. 30, del D. Lgs. n. 50/2016.

I pagamenti alla ditta saranno effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla Legge n.136/2010 e ss. mm. e ii., in base alla quale la stessa dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su detto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione di eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento.

La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire su richiesta dell'amministrazione comunale qualsiasi documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro con i propri operatori. In caso di accertata inottemperanza verificata dall'autorità comunale preposta, si procederà alla segnalazione agli Enti competenti.

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, da attestare anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n°445/2000 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 49 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. In caso di Ditte temporaneamente raggruppate o raggruppande, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una Ditta consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre Ditte consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

I partecipanti debbono essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione e nello specifico non devono incorrere nelle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

“Art. 80. (Motivi di esclusione):

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha omesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione e dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Tutte le imprese partecipanti dovranno altresì attestare:

- 1) L'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2) L'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati o più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I suddetti requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 come da modello "Allegato C", dovranno sussistere al momento della pubblicazione del bando di gara e persistere per tutta la durata del contratto.

Relativamente all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per ogni soggetto interessato di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di insussistenza di cui all'art. 80 commi 1 e 2 dovrà essere allegata anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

E' fatto divieto ai concorrenti ai sensi dell'Art. 48 comma 7 del D. Lgs 50/2016 di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i le Ditte partecipanti dovranno documentare il possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di Idoneità Professionale (art. 83 comma 1 lett. a)

Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per l'attività oggetto del presente appalto.

B) Capacità Economica-Finanziaria (art. 83 comma 1, lett b.)

La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle Ditte partecipanti dovrà essere fornita mediante dichiarazione con la quale si attesta di aver realizzato negli ultimi tre anni (2019, 2021 e 2022) un fatturato minimo annuo pari a €. 28.663,68 I.V.A esclusa, nel servizio oggetto dell'appalto come;

C) Capacità Tecnico - Professionale (art. 83 comma 1 lett c.)

La Ditta dovrà dichiarare:

- di avere eseguito servizi analoghi nel triennio antecedente la data di avvio della presente procedura (2019, 2021 e 2022), per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare, come riportato nel DGUE.
- di avere la disponibilità degli operatori da destinare alle tre sedi del servizio, in possesso dei requisiti come indicati nell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto.

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della pubblicazione del bando di gara e persistere per tutta la durata del contratto.

AVVALIMENTO

Per quanto attiene all'avvalimento si rimanda e trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

PATTO DI INTEGRITA'

In attuazione all'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012, il titolare o il rappresentante legale degli operatori economici partecipanti alla gara dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, sottoscrivere e allegare nella documentazione amministrativa il patto d'integrità allegato, il quale stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Zeddiani e degli operatori economici che partecipano alle gare dalla stessa indette, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura aperta - sarà espletata secondo le modalità previste dal D. Lgs. n.50/2016, ed avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, attraverso la piattaforma SardegnaCat.

È ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse. Tuttavia solo i concorrenti o soggetti muniti di delega da parte di questi, hanno diritto d'intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.

L'Ente si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005.

L'offerta dovrà essere inserita a sistema entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 18:00 del giorno 24/07/2023**, pena l'irricevibilità dell'offerta stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - "BUSTA DI QUALIFICA"

Nella sezione denominata "**Busta di Qualifica**" dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:

- 1) Domanda di partecipazione alla gara/dichiarazione sostitutiva** a pena di esclusione, da redigere sulla base del modulo **AII. C)** redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante, o da procuratore della ditta concorrente. La stessa dovrà essere accompagnata dalla copia, di un documento di identità (fronte retro), in corso di validità, del sottoscrittore.

La domanda dovrà contenere:

- i dati del legale rappresentante;
- i dati della ditta che rappresenta;
- l'indicazione di partecipazione come impresa singola, in raggruppamento o consorzio (indicando negli ultimi due casi la denominazione e la sede legale di ogni impresa, con specificazione dell'impresa capogruppo e di quelle mandanti e con indicazione delle parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese).

Nel caso di A.T.I. o consorzio o G.e.i.e. non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che formeranno la predetta A.T.I. o consorzio o G.e.i.e.

Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

La dichiarazione dovrà contenere espressamente l'indicazione relativa al possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, così come dettagliatamente indicati nel presente Disciplinare di gara.

L'istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni a corredo dell'offerta - che dovranno riportare l'oggetto dell'appalto - saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e accompagnate da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).

Si precisa che qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non fosse in corso di validità, la copia fotostatica dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del dichiarante medesimo che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del D.P.R. n.445/2000.

2) Dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del D. Lgs. n°50/2016 resa da tutti i soggetti indicati nel medesimo art. 80. La dichiarazione deve essere resa in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Relativamente alla previsione di cui all'art. 80 comma 5 lett. m) dovrà essere allegata, a seconda del caso specifico, una delle seguenti dichiarazioni:

3a) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo ex art. 2359 cod.civ. con altri operatori economici (anche estranei alla procedura di gara), e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Ovvero

3b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Ovvero

3c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Successivamente all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica degli operatori ammessi, il seggio di gara, nelle ipotesi di cui alle lett. a., b. e c., procederà alla verifica e all'esclusione dei concorrenti per i quali accertasse, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

4) Dichiarazione relativa ai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di avvio della presente gara con atto di notorietà reso dal legale rappresentante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da quale si evinca l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

5) **capitolato speciale d'appalto** sottoscritto, con firma digitale, per accettazione, di tutte le condizioni in esso contenute nessuno escluso, dal legale rappresentante della ditta;

6) **Patto di integrità** in materia di contratti pubblici

7) **In caso di avvalimento la documentazione richiesta dalla presente lettera d'invito**

8) **DGUE;**

SANZIONI

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

OFFERTA TECNICA - "BUSTA TECNICA"

Le imprese concorrenti devono produrre e allegare a sistema nella Busta Tecnica la seguente documentazione

- relazione tecnica del servizio offerto, completa di tutte le informazioni necessarie e utili per la valutazione dell'offerta. Il progetto dovrà essere articolato secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- eventuali certificazioni e tutto quanto il concorrente ritenga opportuno al fine del conteggio del punteggio dell'offerta tecnica, privilegiando gli argomenti oggetto di valutazione.

L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione. La commissione potrà invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione delle offerte da parte della commissione, comporta l'esclusione dalla gara. La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

Inoltre le imprese concorrenti devono dichiarare, se del caso, quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza (ex art. 53 del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). In base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto, l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Le dichiarazioni su descritte dovranno costituire allegato al progetto tecnico.

La busta relativa all'offerta tecnica dovrà contenere l'elaborato progettuale tecnico descrittivo consistente in un'unica Relazione dettagliata, composta **da massimo 12 pagine** (esclusi eventuali allegati) **redatte con carattere Times New Roman di dimensione 12, interlinea 1,5**, sottoscritta in ogni sua parte (pagine e copertina) dal Legale Rappresentante della Ditta, che illustri le modalità di organizzazione e di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, da sviluppare in osservanza di quanto previsto nel Capitolato d'Appalto.

Il documento, a pena di esclusione, deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa e nel caso di RTI/Consorzio da:

- il legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorzianti, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- il legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- il legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, D.L. n.5/2009, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la funzione di organo comune.

L'elaborazione progettuale dovrà essere fattibile, sintetica e chiara

OFFERTA ECONOMICA - "BUSTA ECONOMICA"

Le imprese concorrenti, oltre ad inserire a sistema il valore complessivo dell'offerta per la prestazione al netto dell'IVA, dovranno compilare e allegare nella sezione "Offerta economica" l'offerta economica, da redigersi secondo l'**AII.D**), sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante e corredato di un documento d'identità in corso di validità. In tale elaborato dovranno essere indicati il costo (al netto dell'IVA). L'offerta economica deve, altresì, contenere l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il valore complessivo dell'offerta non potrà essere superiore al valore posto a base d'asta, come specificato nell'Allegato.

Si precisa che per quanto attiene l'indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello "Schema di offerta economica", si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali. In caso di discordanza tra i valori inseriti direttamente a sistema e i valori riportati nella Dichiarazione di offerta economica allegata saranno considerati validi i valori riportati nell'allegato firmato digitalmente.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile. Non sono ammesse, altresì, offerte in variante ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

I criteri per la valutazione complessiva dell'offerta sono:

OFFERTA TECNICA (PT) 70

OFFERTA ECONOMICA (PI) 30

TOTALE (PTOT) 100

Sarà aggiudicataria della gara l'impresa che avrà ottenuto il Punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei Punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica:

PTOT = Pt + Pi

dove:

PTOT = Punteggio totale;

Pt = Punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica;

Pi = Punteggio economico - prezzo in ribasso offerto.

Per l'attribuzione del Punteggio per l'OFFERTA TECNICA (Pt) prodotta da ciascun concorrente, gli elementi di valutazione di natura qualitativa con punteggio totale = 70 sono riportati di seguito:

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

PUNTEGGIO MASSIMO: 70 PUNTI

La Ditta nel formulare la propria offerta qualitativa dovrà attenersi allo schema sotto riportato:

Critero di Valutazione	Punti	Elemento - indicatore di valutazione	Punteggio massimo
Metodologia, organizzazione e coordinamento delle attività	Massimo 40 punti	a) conoscenza del territorio: problematiche e risorse presenti: fino a punti 5;	5
		b) individuazione degli obiettivi e degli standard del servizio oggetto del presente capitolato, contestualizzati alla realtà locale e rispondente ai bisogni presenti nel territorio: fino a punti 10;	10
		c) capacità organizzativa degli interventi e della gestione del servizio: capacità di relazione, modalità di coordinamento e relazioni con gli operatori sociali del Comune: fino a punti 10;	10
		d) modalità di espletamento del servizio: metodi e tecniche da applicare nelle fasi dell'attività oggetto dell'appalto e procedimento metodologico, comprensivo dell'adattabilità: fino a punti 10;	10
		e) coinvolgimento degli utenti beneficiari nella progettazione degli interventi: modalità di attivazione e realizzabilità: fino a punti 5.	5
Organizzazione della Ditta, modalità di verifica del servizio e monitoraggio delle attività - modulistica, formazione degli operatori	Massimo 15 punti	a) strumentazioni e tecnologie adottate: fino a punti 5;	5
		b) percorsi di formazione continua degli operatori per una maggiore professionalità degli interventi erogati realizzati nel corso della durata dell'appalto. La predetta formazione non riguarda gli obblighi di legge già a carico della Ditta verso gli operatori assunti, ma percorsi formativi professionalizzanti in ordine alle attività: Fino a punti 5;	5
		c) modalità di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate e monitoraggio della soddisfazione dell'utenza: fino a punti 5.	5

<p>Innovatività, proposte e attività aggiuntive: attività, azioni o proposte ad implementazione dei servizi e a totale carico dell'offerente che siano coerenti con gli obiettivi delineati e concorrono a migliorare i servizi oggetto dell'appalto (Le proposte devono essere concrete, realizzabili ed in linea con gli obiettivi del progetto e rivolti a tutti i potenziali destinatari)</p>	<p>Massimo 15 punti</p>	<p>a) descrizione e attivazione di interventi aggiuntivi e/o interventi innovativi a quelli previsti nel capitolato, inerenti il fabbisogno e correlati al contesto territoriale: fino a punti 10</p> <p>b)ulteriori professionalità che possano incidere sulla fruibilità del servizio e raccordo in equipe con puntuale declinazione di ruoli, compiti e modalità di integrazione col Servizio in appalto e con l'Ente: fino a punti 5;</p>	<p>10</p> <p>5</p>
--	-------------------------	---	----------------------------------

E' prevista la soglia di sbarramento di TOTALE PUNTI 40.

La Commissione di gara dovrà:

- Procedere a esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione, un giudizio sintetico corrispondente a uno fra i giudizi di seguito predeterminati;
- A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi;

Tali giudizi sintetici e i relativi coefficienti vengono esposti nella sotto elencata tabella. Ciascun commissario esprimerà il proprio grado di preferenza attribuendo il punteggio secondo la seguente scala di giudizio e coefficienti di seguito riportata:

Completamente inadeguato e non valutabile $0/6 = 0$
Molto inadeguato $1/6 = 0,166$
Insufficiente $2/6 = 0,333$
Sufficiente $3/6 = 0,50$
Discreto $4/6 = 0,666$
Buono $5/6 = 0,833$
Ottimo $6/6 = 1$

Più esattamente, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun indicatore risulteranno quale il prodotto tra il coefficiente assegnato dalla Commissione (da 0/6 a 6/6), come da tabella su riportata, e il massimo punteggio attribuibile per ciascun indicatore di valutazione sotto indicati.

Es. giudizio Commissione, dato da 3 valutazioni soggettive (es. $2/6+2/6+3/6$) = $7/6$ finale che darà poi luogo alle seguenti ulteriori operazioni: $7:6= 1,17$ diviso il numero dei componenti la commissione (per es. 3) = $0,39$ coefficiente da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile a ciascun indicatore (Es. punti max 6 per indicatore darà luogo all'assegnazione di punti $2,34$ ($0,39 \times 6$) su 6.

Per l'attribuzione del Punteggio per l'OFFERTA ECONOMICA (Pi) prodotta da ciascun concorrente, l'elemento di valutazione di natura quantitativa con peso/punteggio totale = 30 è il ribasso di prezzo offerto rispetto all'importo posto a base d'asta.

Sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il prezzo più basso, il suddetto prezzo costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte. Pertanto, nel caso in cui pervenga all'Amministrazione un numero di offerte valide pari o superiore a 2 (due), la Commissione attribuirà a

ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo mediante l'applicazione della seguente formula:

PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 30

$P_i = P_{max} * (Val_{min} / Val_i)$

Dove:

P_i = Punteggio economico

P_{max} = Punteggio massimo

Val_{min} = Offerta più bassa

Val_i = Offerta fornitore X

L'affidamento del servizio sarà effettuato a favore del concorrente la cui offerta risulti più vantaggiosa secondo il combinato disposto dai punteggi ottenuti sotto il profilo della qualità del servizio e dell'offerta economica. A parità di punteggio l'appalto sarà aggiudicato all'offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto nella proposta progettuale. I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. Non saranno ammesse offerte in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La prima seduta pubblica si terrà il giorno **25/07/2023** alle ore 9:00, attraverso sistema informatizzato Sardegnacat.

In tale data o in ulteriori sedute pubbliche che si dovessero rendere necessarie la commissione provvederà a:

- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare la regolarità e la completezza del contenuto dei documenti stessi attivare eventualmente il soccorso istruttorio, ai sensi del dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e/o procedere all'ammissione alle fasi successive delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare.
- procedere all'apertura e alla verifica del contenuto delle buste tecniche; In caso di esclusione di un'impresa concorrente nella fase amministrativa, il sistema manterrà chiusa la busta tecnica ed economica dello stesso. Dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni sarà data pubblicità ai sensi dell'art. 29, comma 1. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La stazione appaltante provvederà alla nomina di un'apposita Commissione, composta da tre componenti che verranno individuati tra i dipendenti in servizio nelle amministrazioni Comunali aderenti al Servizio (Narbolia, Tramatzia e Zeddiani), in possesso di professionalità adeguate ai fini della valutazione dell'offerta tecnica. È altresì pubblicata sul sito internet comunale nella sezione relativa alla procedura di gara la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In seguito la commissione appositamente nominata in seduta riservata procederà alla valutazione della documentazione presentata all'interno del sistema della "Busta tecnica" rispetto alle specifiche del Capitolato speciale d'appalto e dei criteri di aggiudicazione attribuendo i punteggi secondo quanto dettagliato nei Criteri di aggiudicazione, redigendo uno o più verbali.

Successivamente la stazione appaltante comunicherà per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma (messaggistica) e/o mezzo posta elettronica certificata, a ciascuna impresa concorrente il giorno e l'ora in cui si terrà la seduta pubblica per l'apertura e verifica del contenuto delle buste economiche, da parte della commissione.

È altresì compito della commissione provvedere alla valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 3., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Di seguito le fasi per l'analisi delle offerte:

1. valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
2. lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
3. calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
4. esclusione delle eventuali offerte anomale all'esito del procedimento di verifica;
5. definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase n. 4;
6. formazione della graduatoria di gara.

In caso di ex aequo tra le migliori offerte, si procederà previa richiesta di offerta migliorativa seduta stante mediante sorteggio.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel presente atto per la scadenza della presentazione, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate.

Ad ogni seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascuna impresa concorrente con mandato di rappresentanza o procura attestante i poteri di rappresentare l'impresa e munito di un documento di riconoscimento.

Si chiarisce che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- non si procederà all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;

I concorrenti le cui offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., vengono invitati, ai sensi dei commi 1 e 5 del medesimo articolo, a presentare le spiegazioni a giustificazione del basso livello di prezzi o di costi proposti. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

SUBAPPALTO

È vietato all'appaltatore di subappaltare il servizio.

MESSAGGISTICA

La stazione appaltante invierà comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura esclusivamente con la funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara. Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi".

È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti. Le Ditte concorrenti dovranno invece utilizzare il seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.zeddiani.or.it per gli eventuali chiarimenti in merito alla procedura negoziata in oggetto che dovranno pervenire entro il termine delle **ore 18,00 del giorno 18/07/2023**.

CAUZIONE PROVVISORIA

I concorrenti dovranno presentare garanzia provvisoria di €. **1.289,87 (milleduecentottantanove/87** (2% dell'importo a base d'asta riferito al costo del personale), ai sensi dell'Art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una cauzione d'importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione prima dell'avvio del servizio.

La cauzione dovrà essere costituita a scelta del concorrente:

- a. con versamento tramite bonifico alla tesoreria del Comune di Zeddiani oppure tramite bollettino postale con versamento sul conto intestato al "Comune di Zeddiani Servizio Tesoreria.
- b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
- c. da fidejussione di cui al comma 1 del citato decreto rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario dovrà recare espressa clausola:

- di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- di operatività entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
- del risarcimento dei danni provocati dalla ditta aggiudicatrice e dal personale da essa impiegato;
- dei rimborsi di somme che l'Amministrazione dovesse effettuare per fatto colpevole della ditta affidataria e del personale da essa impiegato;
- in generale, di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

Nei casi suindicati l'Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione fino a concorrenza delle somme necessarie, con obbligo dell'appaltatore di reintegrare l'importo cauzionale originario.

Per lo svincolo della cauzione si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 comma La mancata costituzione della cauzione definitiva, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice.

STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà a norma dell'art. 32 comma 14 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante. E' espressamente stabilito che l'intervenuta aggiudicazione non vincolerà la stazione appaltante se non dopo la stipula del contratto, previa effettuazione delle necessarie verifiche circa la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese in sede di gara. L'offerta vincola, invece, immediatamente la Ditta aggiudicataria per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta.

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato italiano.

INFORMATIVA PRIVACY

Il Comune di Zeddiani, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:

- il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Zeddiani con sede in Zeddiani, Via Roma n. 103, CAP 09070.

- Il Comune di Zeddiani garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali attraverso il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente nel seguente soggetto:

Qualifica Group s.r.l. - Partita IVA: 08524261214 - Stato: Italia - Provincia: Roma C - Comune: Roma CAP 00133 - Indirizzo: Via di Vermicino n. 186 - Telefono: 800.131.738 - E-mail: gdpr@gruppoqualifica.it - PEC: qualificagroup@pec.it

- I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

- I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

- I dati personali sono trattati esclusivamente dal personale incaricato del trattamento o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

- I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario agli adempimenti istituzionali previsti da norme di legge o di regolamento.

- I dati personali, limitatamente alle finalità previste dalla legge, potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche, a banche e istituti di credito, a studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano al Comune determinati servizi.

- In qualità di interessato, l'utente ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o limitazione degli stessi, di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.
- Non è necessario il consenso in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell'esercizio di pubblici poteri dell'Ente

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversia non risolvibile in via amministrativa tra le parti, si procederà innanzi al giudice civile secondo le vigenti norme previste dal codice di procedura civile, stabilendo le competenze del foro di Oristano.

La Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Eleonora Chiara Siddi